

CONDIZIONI GENERALI DI INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA VENDITA DI VEICOLO USATO

ART. 1 - DEFINIZIONI, NATURA DELL'INCARICO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano il rapporto tra il soggetto che conferisce incarico di promuovere la vendita del veicolo usato (di seguito, "Venditore" o "Committente") e il soggetto incaricato dell'attività di mediazione/intermediazione (di seguito, "Agenzia" o "Mediatore").

1.2 L'Agenzia opera quale mediatore ai sensi dell'art. 1754 c.c., mettendo in relazione il Venditore con potenziali acquirenti interessati al veicolo, senza assumere la qualità di venditore, proprietario, detentore qualificato, garante tecnico, mandatario con rappresentanza o parte della compravendita, salvo diverso accordo scritto.

1.3 Le condizioni particolari dell'incarico, la scheda veicolo, la dichiarazione del Venditore sullo stato del veicolo e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.

1.4 Eventuali deroghe, integrazioni o modifiche alle presenti condizioni sono valide solo se formulate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

2.1 Il Venditore conferisce all'Agenzia incarico di promuovere il veicolo, pubblicizzarlo, raccogliere manifestazioni di interesse, organizzare visite, gestire contatti commerciali, trasmettere eventuali proposte di acquisto e assistere le parti nelle attività preparatorie alla compravendita.

2.2 L'incarico non comporta obbligo dell'Agenzia di acquistare il veicolo, garantirne la vendita entro una data determinata o anticipare spese, salvo diverso accordo scritto.

2.3 L'Agenzia potrà utilizzare canali propri o di terzi per la promozione del veicolo, inclusi siti internet, portali automotive, social network, campagne pubblicitarie, database clienti, contatti telefonici, email, WhatsApp e strumenti CRM.

ART. 3 – INCARICO SENZA ESCLUSIVA, DIVIETO DI ULTERIORI INCARICHI E OBBLIGO DI RIMOZIONE ANNUNCI

3.1 L'incarico è conferito **senza esclusiva**. Il Venditore conserva la facoltà di vendere direttamente il veicolo, senza l'intervento di intermediari, a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica.

3.2 Per tutta la durata dell'incarico, il Venditore si impegna a **non conferire ulteriori incarichi di vendita, mediazione, intermediazione, mandato o promozione del medesimo veicolo ad agenzie, concessionarie, autosaloni, broker, commercianti di veicoli, intermediari o altri operatori professionali del settore**, anche a titolo gratuito.

3.3 È fatta salva esclusivamente la facoltà del Venditore di cedere il veicolo **in permuta contestuale all'acquisto di altro veicolo**, senza che tale operazione costituisca violazione del presente incarico.

3.4 Il Venditore si obbliga inoltre a rimuovere o sospendere, entro **48 ore** dalla sottoscrizione dell'incarico, ogni annuncio relativo al medesimo veicolo pubblicato autonomamente su siti internet, marketplace, social network, riviste, gruppi online, cartelli o altri canali, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia.

3.5 La rimozione degli annunci è finalizzata ad evitare duplicazioni, disallineamenti di prezzo, informazioni non aggiornate, trattative parallele, danni all'immagine commerciale dell'iniziativa e confusione nei potenziali acquirenti.

3.6 Il Venditore si impegna a non ripubblicare annunci relativi al veicolo durante la vigenza dell'incarico, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia.

3.7 Qualora il Venditore venda direttamente il veicolo, si impegna a darne comunicazione scritta all'Agenzia entro **24 ore** dalla conclusione dell'accordo, indicando, se richiesto, la data della vendita.

3.8 La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione della penale prevista dall'art. 9, fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 4 - TUTELA DEI CONTATTI E DEI CLIENTI PRESENTATI DALL'AGENZIA

4.1 Per "cliente presentato dall'Agenzia" si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che sia stato segnalato, contattato, accompagnato in visita, inserito in trattativa, messo in relazione con il Venditore, registrato nel CRM, raggiunto tramite campagne pubblicitarie dell'Agenzia o comunque riconducibile all'attività promozionale svolta dall'Agenzia.

4.2 Il Venditore si obbliga a non concludere direttamente o indirettamente la vendita del veicolo, né altra operazione economicamente equivalente, con clienti presentati dall'Agenzia, loro familiari, conviventi, società collegate, interposte persone o soggetti a essi riconducibili, senza il riconoscimento del compenso spettante all'Agenzia.

4.3 La tutela di cui al presente articolo opera durante l'incarico e per i 6 mesi successivi alla sua cessazione, limitatamente ai clienti presentati, contattati o generati dall'attività dell'Agenzia durante il periodo di incarico.

4.4 In caso di violazione del presente articolo, si applica la penale prevista all'art. 8, fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno ove provato.

4.5 Ai fini del presente contratto, sono equiparati ai clienti presentati dall'Agenzia anche i soggetti che acquistino il veicolo per conto di, o comunque nell'interesse di, familiari, conviventi, società controllate o collegate, soci, amministratori, collaboratori, interposte persone o altri soggetti riconducibili al cliente originariamente presentato.

ART. 5 - PREZZO RICHIESTO, AGGIORNAMENTI E INFORMAZIONI COMMERCIALI

5.1 Il prezzo richiesto dal Venditore è quello indicato nelle condizioni particolari. Esso potrà essere aggiornato mediante accordo scritto, anche tramite email, PEC, SMS, WhatsApp o altro mezzo idoneo a garantire tracciabilità della comunicazione.

5.2 Il Venditore autorizza l'Agenzia a proporre il veicolo al prezzo concordato e a comunicare ai potenziali acquirenti le informazioni tecniche, amministrative, fotografiche e descrittive ricevute dal Venditore o risultanti dalla documentazione disponibile.

5.3 L'Agenzia non risponde di errori, omissioni o inesattezze derivanti da informazioni fornite dal Venditore, da documentazione incompleta, da banche dati terze o da elementi non ragionevolmente verificabili con l'ordinaria diligenza professionale.

ART. 6 - SOMME, CAPARRE, DEPOSITI E SERVIZIO PAGOCERT

6.1 L'Agenzia non è autorizzata, salvo diverso accordo scritto, a ricevere, gestire, trattenere o custodire somme di denaro relative alla compravendita del veicolo a titolo di caparra, deposito, saldo prezzo, acconto, garanzia o altra causale collegata alla compravendita.

6.2 Qualora Venditore e potenziale acquirente intendano utilizzare un sistema di deposito fiduciario, deposito condizionato, custodia temporanea delle somme o servizio analogo, tale servizio potrà essere fornito da società terza specializzata, quale Pagocert S.r.l. o altro soggetto autorizzato, mediante separato accordo contrattuale, autonomo e distinto dal presente incarico.

6.3 L'Agenzia potrà agevolare il collegamento operativo con il servizio terzo, senza assumere responsabilità per la gestione delle somme, per le condizioni economiche del servizio, per l'esecuzione del deposito, per il rilascio delle somme o per eventuali controversie relative al rapporto tra le parti e la società terza.

6.4 Resta inteso che il trasferimento della proprietà del veicolo, il pagamento del prezzo e ogni eventuale rilascio di somme dovranno avvenire secondo accordi autonomi tra Venditore, acquirente e soggetto eventualmente incaricato della custodia/deposito.

ART. 7 - PROPOSTE, TRATTATIVE E CONCLUSIONE DELL'AFFARE

7.1 L'Agenzia potrà raccogliere manifestazioni di interesse e proposte di acquisto, trasmettendole al Venditore per l'eventuale accettazione. L'accettazione della proposta da parte del Venditore dovrà risultare da atto scritto o da comunicazione tracciabile.

7.2 La compravendita del veicolo si perfeziona esclusivamente tra Venditore e acquirente, secondo le condizioni concordate tra loro e nel rispetto delle formalità previste dalla normativa vigente in materia di trasferimento di proprietà.

7.3 Il Venditore si impegna a collaborare tempestivamente con l'Agenzia in caso di proposta seria e documentata, rendendosi disponibile per visite, verifiche, invio documenti, accordi su prezzo e appuntamenti per formalizzare la vendita.

7.4 L'eventuale mancata conclusione dell'affare per fatto imputabile al Venditore, dopo accettazione di proposta conforme o dopo trattativa documentata con cliente presentato dall'Agenzia, potrà comportare l'applicazione della penale di cui all'art. 8 e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 8 – SPESE DI INCARICO, SERVIZI E COMPENSI

8.1 Al momento del conferimento dell'incarico, il Committente si impegna a corrispondere all'Agenzia un importo a titolo di **rimborso spese per attività di servizio**, comprensive di servizio fotografico, creazione contenuti, gestione e pubblicazione annunci, promozione del veicolo sui canali digitali e tradizionali.

8.2 Tali spese sono quantificate come segue:

- Euro **50,00** per autoveicoli;
- Euro **30,00** per motocicli;
- Euro **100,00** per veicoli situati fuori comune rispetto alla sede operativa dell'Agenzia.

8.3 Le somme di cui al presente articolo sono da considerarsi **corrispettivo per attività già svolte o da svolgere** dall'Agenzia e pertanto **non sono rimborsabili**, anche in caso di mancata conclusione della vendita, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

8.4 Il Committente prende atto e accetta che **non è dovuta alcuna provvigione, commissione o ulteriore compenso** all'Agenzia per l'attività di mediazione svolta, fatto salvo quanto eventualmente pattuito per iscritto in accordi separati.

8.5 Restano esclusi dalle spese di cui sopra eventuali costi relativi a servizi terzi, quali a titolo esemplificativo: pratiche auto, passaggio di proprietà, trasporto, certificazioni, servizi di deposito fiduciario o escrow (es. Pagocert S.r.l.), i quali saranno regolati da accordi separati tra le parti interessate.

ART. 9 - PENALE

9.1 In caso di violazione degli obblighi previsti agli artt. 3 e 4, ovvero in caso di vendita diretta o indiretta a cliente presentato dall'Agenzia senza riconoscimento del compenso, mancata rimozione o ripubblicazione non autorizzata di annunci, reticenza su trattative parallele, rifiuto ingiustificato di concludere vendita già accettata o altra condotta idonea a frustrare l'attività svolta dall'Agenzia, il Venditore sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 3% del prezzo di vendita richiesto o concordato, con minimo inderogabile pari a Euro 1.000,00.

9.2 La penale è pattuita ai sensi degli artt. 1382 e seguenti c.c. quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno minimo derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno ove provato.

9.3 Il pagamento della penale non libera il Venditore dagli ulteriori obblighi assunti con il presente incarico, ove ancora eseguibili.

ART. 10 - OBBLIGHI, DICHIARAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE

10.1 Il Venditore dichiara, garantisce e si assume ogni responsabilità, anche ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 ove applicabili, in ordine alla veridicità, completezza e correttezza di tutti i dati, documenti e dichiarazioni forniti all'Agenzia e ai potenziali acquirenti.

10.2 Il Venditore dichiara e garantisce, sotto la propria esclusiva responsabilità:

- di essere proprietario del veicolo o comunque legittimato a disporne, impegnandosi a produrre, se richiesto, delega scritta del proprietario e copia dei documenti di identità dei soggetti interessati;
- che il veicolo è libero da fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti, sequestri, leasing non dichiarati, finanziamenti non estinti, riserve di proprietà, gravami, trascrizioni pregiudizievoli o altri vincoli, salvo quanto espressamente dichiarato per iscritto;
- che il chilometraggio indicato corrisponde a quanto conosciuto e riscontrabile, e che non sono state effettuate alterazioni, manomissioni o sostituzioni non dichiarate dell'odometro o di centraline collegate;
- che lo stato meccanico, elettronico, strutturale, di carrozzeria, di interni, documentale e amministrativo del veicolo è stato dichiarato in modo completo e veritiero;
- che sono stati dichiarati eventuali sinistri, riparazioni rilevanti, danni strutturali, danni da grandine, allagamenti, incendi, furti, anomalie elettroniche, difetti ricorrenti, spie accese, modifiche meccaniche/elettroniche/estetiche e difformità rispetto alla carta di circolazione;
- che sono state fornite informazioni veritiere in ordine a revisioni, tagliandi, manutenzioni, libretti service, fatture lavori, numero proprietari, provenienza del veicolo, regime IVA, bollo, importazioni, nazionalizzazioni e ogni altro dato rilevante;
- che il veicolo è conforme alla normativa di circolazione vigente, salvo difformità espressamente dichiarate e documentate;
- che eventuali accessori, dotazioni, optional, doppie chiavi, libretti, certificati, manuali, pneumatici, ruote e documenti dichiarati saranno effettivamente consegnati al momento della vendita;
- che ogni variazione successiva alla sottoscrizione dell'incarico, inclusi sinistri, guasti, aumento chilometrico rilevante, deterioramenti, interventi, multe, fermi, sequestri, vincoli o trattative autonome, sarà comunicata immediatamente all'Agenzia per iscritto.
- il Venditore dichiara che il veicolo non è stato utilizzato per attività illecite e che non è oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

10.3 Il Venditore si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa, domanda, contestazione, richiesta risarcitoria, costo, sanzione, spesa legale, danno diretto o indiretto, azione giudiziale o stragiudiziale che dovesse derivare da informazioni inesatte, dichiarazioni mendaci, omissioni, vizi occulti, difetti non dichiarati, irregolarità amministrative, vincoli sul veicolo, contestazioni sul chilometraggio, difformità documentali o condotte imputabili al Venditore.

10.4 Il Venditore resta unico responsabile nei confronti dell'acquirente e di terzi per garanzie, conformità, vizi, qualità promesse, provenienza, documentazione, legittima disponibilità e libera trasferibilità del veicolo, salvo responsabilità inderogabili di legge direttamente imputabili all'Agenzia.

10.5 Nel caso in cui sul veicolo siano presenti leasing, finanziamenti, vincoli o gravami, il Committente si impegna a fornire all'Agenzia tutta la documentazione necessaria, compreso eventuale piano di ammortamento e riferimenti dell'istituto finanziario o società di leasing, al fine di consentire la gestione della pratica di vendita o dell'eventuale subentro.

10.6 Qualora non fosse possibile il subentro, il Committente si impegna a provvedere all'estinzione del finanziamento o al riscatto del veicolo prima del perfezionamento della vendita.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ E LIMITI DELL'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

11.1 L'Agenzia svolge attività di mediazione/intermediazione con ordinaria diligenza professionale, promuovendo il veicolo e mettendo in relazione Venditore e potenziali acquirenti. L'Agenzia non presta garanzia tecnica sul veicolo e non assume obblighi propri del venditore.

11.2 L'Agenzia non risponde di vizi occulti, difetti di conformità, difformità tecniche, irregolarità documentali non dichiarate, manomissioni, chilometraggio non veritiero, sinistri non dichiarati, gravami, fermi, pignoramenti o altre circostanze imputabili al Venditore o non conoscibili con l'ordinaria diligenza.

11.3 Eventuali verifiche, visure, controlli documentali o controlli visivi effettuati dall'Agenzia hanno funzione meramente informativa e non costituiscono certificazione tecnica, perizia, garanzia di conformità o assunzione di responsabilità sullo stato del veicolo.

11.4 L'Agenzia non è responsabile per il mancato perfezionamento della vendita, per ripensamenti delle parti, per mancata erogazione di finanziamenti, per ritardi di pratiche auto, per mancato pagamento del prezzo da parte dell'acquirente o per cause di forza maggiore.

11.5 CLAUSOLA DI MANLEVA POST- VENDITA:

Il Venditore, in qualità di proprietario del veicolo, riconosce espressamente che ogni responsabilità civile e penale relativa al veicolo, ivi compresi vizi, difetti, danni, problematiche tecniche, strutturali o amministrative manifestatisi anche successivamente alla vendita, resta integralmente ed esclusivamente a suo carico.

Il Venditore si impegna a manlevare, tenere indenne e sollevare integralmente l'Agenzia da qualsiasi richiesta, pretesa, azione giudiziale o stragiudiziale, risarcimento danni, costo, spesa legale o conseguenza economica avanzata dall'acquirente o da terzi, anche successivamente alla conclusione della vendita.

Resta espressamente convenuto che l'Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventi verificatisi dopo il trasferimento della proprietà del veicolo, essendo l'unico soggetto responsabile il Venditore.

ART. 12- DURATA, RECESSO E CESSAZIONE DELL'INCARICO

12.1 L'incarico ha la durata indicata nelle condizioni particolari. In mancanza di indicazione, la durata si intende fissata in 90 giorni dalla sottoscrizione con tacito rinnovo per ulteriori 90 giorni.

12.2 Il Venditore potrà recedere dall'incarico mediante comunicazione scritta, a condizione che non siano in corso trattative documentate, visite fissate, proposte ricevute o attività promozionali già attivate con clienti presentati dall'Agenzia.

12.3 La cessazione dell'incarico non pregiudica l'applicazione degli artt. 4 e 8 rispetto ai clienti presentati dall'Agenzia durante il periodo di vigenza dell'incarico.

12.4 L'Agenzia potrà recedere dall'incarico o sospendere la promozione del veicolo in caso di mancata collaborazione del Venditore, informazioni inattendibili, documentazione incompleta, mancata rimozione annunci, richiesta di pubblicazione di dati non veritieri, sopravvenuti dubbi su proprietà/disponibilità del veicolo o condotte idonee a pregiudicare la correttezza dell'attività di mediazione.

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE, IMMAGINI E CONTENUTI PUBBLICITARI

13.1 Il Venditore autorizza l'Agenzia a fotografare, filmare, descrivere, elaborare e pubblicizzare il veicolo mediante fotografie, video, rendering, virtual staging, immagini ottimizzate con strumenti di intelligenza artificiale, contenuti grafici, testi promozionali e qualsiasi altro materiale utile alla commercializzazione del veicolo, utilizzabile su siti internet, portali automotive, social network, campagne pubblicitarie, materiale cartaceo e qualsiasi altro canale di comunicazione.

13.2 I contenuti realizzati dall'Agenzia, inclusi testi, fotografie, video, grafiche, annunci e descrizioni, restano nella disponibilità dell'Agenzia e non potranno essere utilizzati dal Venditore per finalità autonome, durante o dopo l'incarico, salvo autorizzazione scritta.

13.3 Il Venditore garantisce che eventuali contenuti da lui forniti non violano diritti di terzi, norme sulla privacy, diritti d'autore, marchi o altre disposizioni applicabili, manlevando l'Agenzia da ogni conseguente pretesa.

ART. 14 - COMUNICAZIONI

14.1 Le comunicazioni tra le parti potranno avvenire a mezzo consegna a mano, email, PEC, raccomandata A/R, SMS, WhatsApp o altri sistemi di messaggistica tracciabile, ai recapiti indicati nelle condizioni particolari.

14.2 Il Venditore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti. Le comunicazioni inviate agli ultimi recapiti comunicati si intenderanno validamente effettuate.

14.3 Le comunicazioni effettuate mediante WhatsApp, e-mail o altri strumenti di comunicazione elettronica riconducibili ai recapiti indicati dalle parti costituiscono valido mezzo di prova delle comunicazioni intervenute, salvo prova contraria.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Agenzia potrà dichiarare risolto l'incarico in caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 6, 9, 12 e 13, ferma restando l'applicazione della penale eventualmente dovuta e il risarcimento del maggior danno.

15.2 La risoluzione opererà mediante comunicazione scritta inviata al Venditore.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE, CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE

16.1 Il presente incarico è regolato dalla legge italiana.

16.2 Le parti potranno esperire, prima dell'azione giudiziaria, un tentativo di conciliazione presso organismo abilitato, ove previsto o ritenuto opportuno.

16.3 Per le controversie con Venditore non consumatore sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede l'Agenzia, salvo diverso foro inderogabile previsto dalla legge. Per il Venditore consumatore resta ferma la competenza del foro inderogabile previsto dal Codice del Consumo.